

LINEE GUIDA PER LE POLIZZE ASSICURATIVE CONNESSE A MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

PREMESSO CHE

- l'art. 7 DL n. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007, ha recato disposizioni in materia di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e divieto di clausole penali;
- l'art. 8 del medesimo provvedimento ha introdotto disposizioni sulla portabilità dei mutui e degli altri contratti di finanziamento e sulla surrogazione;
- l'art. 3 DL n. 93/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126/2008, ha stabilito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI definiscono con apposita Convenzione le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale;
- il 19 giugno 2008 il predetto dicastero e l'ABI hanno sottoscritto la citata Convenzione;
- il Presidente dell'ISVAP, nelle Sue considerazioni conclusive svolte all'ultima relazione annuale, ha invitato gli operatori del mercato assicurativo e bancario a definire un accordo globale che dia concreta attuazione al principio di piena portabilità sancito dalla legge;

l'ABI e l'ANIA

al fine di facilitare la portabilità dei mutui e degli altri contratti di finanziamento e l'estinzione anticipata degli stessi

HANNO ELABORATO

le seguenti "Linee guida" relative alle polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento che le predette associazioni suggeriscono di adottare alle banche, agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione ad esse associati.

Resta fermo che i predetti soggetti sono liberi di adottare soluzioni diverse da quelle descritte per venire incontro alle esigenze della propria clientela in relazione alle operazioni sopra indicate.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa

collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente:

1. la copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite ed il mutuatario indica il nuovo beneficiario o intestatario del vincolo di beneficio. L'impresa di assicurazione esegue le istruzioni a tal fine impartite dal mutuatario per il tramite del soggetto mutuante ed emette la documentazione necessaria;
2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato.

PORTABILITA' DEL MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

In caso di portabilità di un mutuo o di un finanziamento assistito da copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante originario ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante che subentra nel rapporto propone le seguenti opzioni al cliente:

1. la copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite con variazione del beneficiario o del vincolo di beneficio (dal soggetto mutuante originario a quello subentrante). L'impresa di assicurazione esegue le istruzioni a tal fine impartite dal mutuatario per il tramite del soggetto mutuante subentrato nel rapporto ed emette la documentazione necessaria;
2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante originario restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente del cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato.

RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO EX ART. 3 DL N. 93/2008 E CONVENZIONE ABI-MEF

Nel caso in cui il mutuo sia rinegoziato ai sensi della normativa in oggetto e tale mutuo sia assistito da copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante, la copertura assicurativa

continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine di scadenza originaria del contratto di mutuo o al momento della rinegoziazione dello stesso, la copertura assicurativa può essere integrata per gli anni di rimborso del debito residuo relativo al conto di finanziamento accessorio mediante un nuovo contratto stipulato anche con altra impresa di assicurazione tramite la modifica del contratto già in corso con l'impresa di assicurazione originaria alle nuove condizioni da concordare tra le parti.

INFORMATIVA RELATIVA AI NUOVI CONTRATTI ASSICURATIVI ACCESSORI A MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Per i nuovi contratti assicurativi accessori a mutui e altri contratti di finanziamento, stipulati anche a seguito dell'esercizio del diritto alla portabilità o della rinegoziazione del mutuo ex art. 3 DL n. 93/2008, al cliente viene data informativa sull'entità dei costi a suo carico, con indicazione della quota parte percepita dal mutuante collocatore.

Vignole, 28 maggio 2010